

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 ottobre 2025, n. 875

**Proroga del periodo di Commissariamento dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) ai sensi dell'art.34 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n.12/2016.**

**OGGETTO:** Proroga del periodo di Commissariamento dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) ai sensi dell'art.34, comma 2, lettera c) della legge regionale n.12/2016.

### LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta** dell'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio civile, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 6 novembre 1992, n. 43 "Istituzione dell'Istituto regionale per le ville tuscolane I.R.Vi.T." e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito con modificazioni con legge 15 luglio 1994, n. 444;

**VISTA** la legge regionale 10 agosto 2016, n.12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" e, in particolare, l'art.34 (Disposizioni per i commissari di nomina regionale) comma 2 lettera c);

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2023, n. 181 avente ad oggetto "Commissariamento dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) ai sensi dell'art.34 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n.12/2016", con la quale la Giunta regionale, nelle more della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e di una eventuale riorganizzazione dell'ente finalizzata a migliorarne il funzionamento, ha stabilito di procedere al commissariamento dell'I.R.Vi.T. mediante la nomina di un Commissario straordinario per l'adozione degli atti diretti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto a decorrere dal 12 giugno 2023 e fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'I.R.Vi.T. e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'assunzione dell'incarico stesso;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2024, n. 619 avente ad oggetto "Proroga del periodo di Commissariamento dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane ai sensi dell'art.34 comma 2 lettera c) della Legge Regionale n.12/2016.", con la quale la Giunta regionale ha deliberato la proroga del commissariamento dell'I.R.Vi.T al fine di garantirne la continuità amministrativa, fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno, a decorrere dall'assunzione dell'incarico del commissario straordinario;

**VISTO** il decreto del Presidente 22 novembre 2024, n. T00178 con il quale è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi della sopra citata deliberazione n. 619/2024 fino al 31 marzo 2025;

**VISTO** il decreto del Presidente 20 giugno 2025, n. T00083 con il quale è stata rinnovata la nomina di Commissario straordinario, ai sensi della sopra citata deliberazione n. 619/2024, per un periodo

non ulteriore al 31 luglio 2025, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del Decreto-legge n. 293 del 16 maggio 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 444 del 15 luglio 1994;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.43/1992 il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Presidente della Regione: a) il Presidente dell'Istituto, designato dal Presidente della Regione; b) due componenti designati dal Consiglio Regionale;

**RITENUTO** opportuno, nelle more della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, e del completamento della riorganizzazione dell'ente finalizzata a migliorarne il funzionamento, prorogare, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il commissariamento dell'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (I.R.Vi.T.) ai sensi dell'art.34, comma 2, lettera c) della legge regionale n.12/2016 al fine di garantirne la continuità amministrativa e l'adozione degli atti diretti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto, a decorrere dal conferimento del nuovo incarico commissariale, nel rispetto della vigente normativa in materia nazionale e regionale;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

### **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente

- di prorogare il periodo di commissariamento dell'I.R.ViT., ai sensi dell'articolo 34, comma 2 lettera c), della legge regionale n.12/2016 al fine di garantirne la continuità amministrativa e l'adozione degli atti diretti alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto a decorrere dal conferimento del nuovo incarico commissariale, nel rispetto della vigente normativa in materia nazionale e regionale e fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione dell'I.R.Vi.T. e comunque per un periodo non superiore ad un anno dall'assunzione dell'incarico stesso.

Con successivo decreto il Presidente, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, provvederà alla conferma del Commissario in carica o al conferimento di un nuovo incarico e persona dotata di adeguata capacità e competenza in materia, con indicazione degli oneri relativi a totale carico del bilancio dell' I.R.Vi.T.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e verrà trasmessa, a cura della struttura regionale proponente, all'I.R.Vi.T.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.